

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 36-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 15 marzo 2016

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 19/2015 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 5 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Intesa San Paolo Vita S.p.A.](#)
- [Ordine degli Attuari](#)
- [Parametrica](#)
- [Skopìa](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 19/2015 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 18 del 15 marzo 2016 recante disposizioni in materia di regole applicative per la determinazione delle riserve tecniche.

Documento di consultazione n. 19/2015 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 18 DEL 15 MARZO 2016 CONCERNENTE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 36-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	Osservazioni generali		<p>Con riferimento all'ambito di applicazione delle misure di transizione per il calcolo delle riserve tecniche si chiede se tale punto sarà trattato in un regolamento a sé stante (al pari di altre misure di transizione) o se sia opportuno riprenderlo nel presente regolamento (in tal caso si chiede di declinare tale punto rispetto alle specificità della realtà assicurativa italiana – tipologia di prodotti, principi di calcolo delle riserve Solvency I - oltre ad indicazioni sull'iter di richiesta preventiva).</p> <p>Con riferimento alla classificazione delle Technical Provisions (TP) da adottare a livello di Market Value Balance Sheet, qualora tale punto non sia ripreso in altri regolamenti, si chiedono delucidazioni circa la classificazione delle TP relative ai Fondi Pensione (in particolare si chiede conferma circa l'utilizzo della categoria "index-linked and unit-linked" anche per tale fattispecie).</p>	<p>Cfr documento di consultazione 2/2016</p> <p>Il livello di dettaglio delle linee guida appare già elevato e non si ritiene di poter aggiungere specificazioni interpretative della disciplina degli Atti delegati.</p> <p>I margini di discrezionalità che gli Atti delegati e il Regolamento lasciano alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare dovranno essere utilizzati</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
					nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo <i>framework</i> regolamentare.
2	Parametrica	Osservazioni generali		<p>Lo schema di Regolamento in pubblica consultazione rappresenta un' apprezzabile azione di adeguamento alle Linee Guida emanate da EIOPA in materia di riserve tecniche e di limiti contrattuali, collocandosi nell'ambito del complesso processo di implementazione della disciplina Solvency II, la cui entrata in vigore è imminente.</p> <p>Merita apprezzamento il percorso perseguito dall'Istituto per allineare il quadro regolamentare alle novità, di vasta portata, derivanti dal recepimento di Solvency II.</p> <p>Pur condividendo le linee generali del documento in consultazione, Parametrica intende svolgere alcune osservazioni di carattere preliminare su temi di carattere generale, rinviando alle osservazioni contenute nell'articolato per i commenti di dettaglio e per le proposte di modifica.</p> <p>1. Riferimenti a Linee Guida EIOPA e all'Explanatory Text</p> <p>Codesto Istituto, nella relazione di presentazione del documento in consultazione, riferisce di aver considerato, nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, le indicazioni esplicative (cd. <i>Explanatory text</i>) a corredo delle linee guida emanate da EIOPA, anche laddove, vista la loro natura, non siano state riprese in disposizioni regolamentari.</p> <p>A tal riguardo auspichiamo che codesto Spettabile Istituto possa meglio precisare la valenza dell'<i>Explanatory text</i> e confermare che pur non contenendo indicazioni obbligatorie, valgano come chiarimenti applicativi ed interpretativi a cui le imprese possono fare riferimento e tener conto nell'interpretazione e nell'applicazione delle previsioni regolamentari.</p>	<p><i>Relativamente all'explanatory text:</i></p> <p>nei documenti di presentazione del testo regolamentare è stato chiarito, come indicazione di massima, che l'IVASS intende considerare anche i contenuti dell'<i>explanatory text</i> delle linee guida EIOPA ritenuti di rilievo. In particolare:</p> <p>a) le eventuali parti rilevanti riferite all'applicazione della disciplina da parte delle imprese, sono state recepite nel testo regolamentare;</p> <p>b) gli esempi applicativi ritenuti più significativi, sono stati ripresi in allegati esemplificativi dei regolamenti;</p> <p>c) la divulgazione delle parti</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>Ulteriormente, si constata che codesto Istituto nello schema di Regolamento, in alcuni casi fa rinvio alle Linee Guida emesse da EIOPA con tecniche non sempre univoche. Si osserva che, come noto, le Linee Guida EIOPA sono rivolte alla Autorità di vigilanza, le quali sono tenute alla loro implementazione a livello domestico. A fini di maggior chiarezza, si chiedono chiarimenti in ordine alla portata dei rinvii effettuati nello schema di Regolamento alle Linee Guida in questione, ossia se l'Istituto ritiene che siano applicabili sempre o solo quando espressamente richiamati dal testo del Regolamento.</p> <p>2. Coordinamento con altre disposizioni regolamentari</p> <p>Un secondo aspetto riguarda il coordinamento con le disposizioni regolamentari attualmente vigenti. Si evidenzia che il documento di consultazione recante lo schema di Regolamento in materia di riserve tecniche contiene previsioni che, a nostro giudizio, si sovrappongono alle previsioni recate dal Regolamento Ivass n. 16 - concernente le disposizioni ed i metodi di valutazione per la determinazione delle riserve tecniche dei rami danni - e dal Regolamento n. 21 - concernente i principi attuariali e le regole applicative per la determinazione delle tariffe e delle riserve tecniche dei rami vita.</p> <p>Pertanto, in un'ottica di semplificazione ed al fine di evitare disallineamenti di difficile soluzione, un coordinamento rispetto a detti provvedimenti appare necessario; si chiede che codesto Spettabile Istituto indichi, eventualmente mediante l'inserimento di una norma, se questa disciplina in tema di riserve tecniche è interamente o parzialmente abrogata, nel qual ultimo caso specificando quali norme sono abrogate e quali rimangono in vigore.</p>	<p>riferibili a criteri e metodi di vigilanza che saranno ritenute di interesse per soggetti vigilati e parti terze saranno resi disponibili ai sensi dell'articolo 9-bis del Codice.</p> <p><i>Riferimenti a Linee Guida emanate da EIOPA:</i> in via generale, l'emanando regolamento è stato rivisto sostituendo il richiamo agli orientamenti dell'EIOPA con elementi di testo o allegati al regolamento stesso.</p> <p>Il commento non richiede modifiche al Regolamento.</p> <p>I Regolamenti 16/2008 e 21/2008 disciplinano il calcolo delle riserve tecniche per le finalità di bilancio civilistico. Seguirà comunque un intervento normativo dedicato.</p>
3	Skopia	Osservazioni generali		<p>Nella Valutazione della natura e della complessità dei rischi (art. 45), nella Individuazione dei rischi complessi (art. 46) e quindi nella Valutazione della portata dei rischi (art. 47) entrano in gioco elementi che non si possono definitivamente ridurre alla <u>elaborazione attuariale dei dati del</u></p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al Regolamento.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><u>passato</u>.</p> <p>La <u>componente misurabile e previsiva</u>, denominata <i>forecast</i> nelle teorie dei <i>Future Studies</i>, fornisce indicazioni di grande affidabilità su finestre temporali brevi o molto lunghe, ma incontra problemi con le finestre temporali intermedie (10-30 anni) ed è prevalentemente <i>past-oriented</i>. Richiede inoltre dati affidabili (di qualità idonea), situazione che non si incontra spesso nella realtà dei fatti, soprattutto quando si verificano eventi “disruptivi”, cioè che creano manifeste discontinuità, e modifiche non previste del quadro di riferimento di partenza rispetto ai dati storici.</p> <p>Nella Valutazione della natura e della complessità dei rischi (art. 45), nella Individuazione dei rischi complessi (art. 46) e quindi nella Valutazione della portata dei rischi (art. 47) la componente di <i>forecast</i> dovrebbe essere integrata dalla <u>componente del foresight</u> e dalla <u>componente dell'anticipazione</u>, come individuate e descritte dalla letteratura scientifica nell'ambito dei già citati <i>Future Studies</i>, che considerano gli attributi qualitativi dei rischi e la complessità delle loro interrelazioni nelle dinamiche di causa-effetto anche non misurabili.</p> <p>Nel <i>foresight</i> la concentrazione è su finestre temporali intermedie (10-30 anni) attraverso l'esplorazione di futuri possibili per mezzo di metodiche ben definite (ad esempio i cosiddetti <i>scenari</i>). Le tecniche del <i>foresight</i> sono di natura previsiva e in grado di lavorare con informazioni incerte e ambigue, ma hanno una limitata comprensione della complessità. Il <i>foresight</i> è prevalentemente <i>future-oriented</i>.</p> <p>La <u>nuova disciplina dell'Anticipazione</u> non ha natura previsiva, ma ha una profonda consapevolezza della complessità dei fenomeni naturali e sociali; lavora con informazioni incerte e ambigue; punta a sfidare i modelli mentali dei decisori; il focus insiste sulla articolazione e sulla prioritarizzazione delle decisioni; è prevalentemente <i>present-oriented</i>.</p> <p>[Omissis – indicazioni per eventuali approfondimenti]</p>	
4	ANIA	Osservazioni generali		<p>Il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell'emanazione della</p>	<p>Si ringrazia per la disponibilità. Nel caso in cui si terrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>versione definitiva del regolamento stesso.</p> <p>Il regolamento in oggetto non contiene riferimenti ad applicazioni del concetto di proporzionalità. Si auspica quindi che nei sopra richiamati tavoli di confronto si operi per declinare un sistema organico per la definizione operativa del principio di proporzionalità nonché s'individuino appropriati interventi specifici ai singoli regolamenti.</p> <p>Il documento in oggetto, all'interno dei singoli articoli, riporta i riferimenti diretti agli orientamenti delle Linee Guida EIOPA. Sarebbe dunque auspicabile, lì dove presente un riferimento alla normativa EIOPA, riportare direttamente l'orientamento presente nelle Linee Guida.</p> <p>Nell'ambito di suddetti tavoli sarebbe importante individuare elementi di semplificazione rispetto alla normativa esistente laddove le tematiche risultino correlate</p> <p>Osservazioni: Al paragrafo 2 della relazione di presentazione del regolamento in esame si specifica che <i>“Le linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd final report), sono corredate da indicazioni esplicative (cd explanatory text) alle quali l'Istituto intende conformarsi nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, anche laddove, vista la loro natura, non siano riprese in disposizioni regolamentari.”</i>.</p> <p>Proposte: Nell'ottica di agevolare la lettura e l'applicazione del Regolamento e di evitare dubbi interpretativi (a causa della frammentarietà della normativa di riferimento, della difformità linguistica e del non completo collegamento dei diversi articolati), si richiede di recepire all'interno del Regolamento (anche sotto forma di allegato o nella relazione di presentazione) i contenuti dell'<i>explanatory test</i> a cui l'Istituto intende uniformarsi nella esplicazione della propria attività di vigilanza.</p>	<p>individuate dal regolamento IVASS n. 3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori del mercato.</p> <p>La disciplina applicabile in tema di proporzionalità e di semplificazioni nel calcolo delle riserve tecniche è già contenuta nel Titolo I, Capo III, Sezione 6 degli Atti delegati e ulteriormente dettagliata nel Titolo III, Capo I, art. 44 e 45 dell'emanando regolamento.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 2 relativamente ai <i>“riferimenti a Linee guida emanate da EIOPA”</i>.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 2 relativamente all'<i>explanatory text</i>.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
5	Ordine degli attuari	Osservazioni generali		<p>Considerando la complessità del quadro normativo di riferimento nonché le specificità che caratterizzano il mercato assicurativo italiano, l'Ordine degli Attuari, anche con riferimento ai temi oggetto del presente Regolamento in consultazione, rinnova la Sua disponibilità a collaborare con Codesta Autorità di Vigilanza come supporto nella auspicabile predisposizione di materiale aggiuntivo rispetto al testo dei Regolamenti (lettere al mercato, chiarimenti applicativi, etc...) che possa aiutare il mercato assicurativo italiano ad adottare in maniera coerente e corretta il regime Solvency II.</p> <p>Con specifico riferimento alle disposizioni sui "limiti di un contratto" suggeriamo di inserire all'interno delle disposizioni regolamentari, possibilmente tenendo conto delle eventuali specifiche del mercato assicurativo italiano, l'appendice esemplificativa inserita nel documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on contract boundaries". In linea generale si ritiene opportuno, con specifico riferimento al Capo I del Titolo I che presenta passaggi caratterizzati da una trattazione particolarmente astratta e da un linguaggio squisitamente giuridico, il ricorso ad esemplificazioni (sebbene non esaustive) con riferimento alle tipologie contrattuali della realtà nazionale che siano riconducibili a tali previsioni e come a tali fini vadano trattati.</p> <p>Si ritiene inoltre opportuno, ai fini di maggior chiarezza e per poter disporre di un testo regolamentare integrato, sostituire nell'emanando regolamento i riferimenti agli orientamenti delle Linee Guida EIOPA riportando all'interno dei singoli articoli, la declinazione degli stessi.</p> <p>Pur comprendendo che l'Autorità considererà le indicazioni presenti nell'Explanatory Test del documento "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" nella esplicazione concreta dell'attività di vigilanza, suggeriamo, sempre al fine di costruire un testo regolamentare il quanto più completo possibile, di inserirle già all'interno delle disposizioni regolamentari.</p> <p>Osserviamo che all'interno del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions", già nel punto 1.6 della "Introduction" viene sancito in modo abbastanza chiaro il dualismo fra l'unità operativa "responsabile del calcolo" delle riserve tecniche e il ruolo della Funzione Attuariale (coordinamento e validazione); suggeriamo</p>	<p>Si ringrazia per la disponibilità. Nel caso in cui si terrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità individuate dal regolamento IVASS n. 3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori del mercato.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 2 relativamente all'<i>explanatory text</i>.</p> <p>Si vedano le risoluzioni al commento n. 2</p> <p>Si ringrazia per la disponibilità. Nel caso in cui si terrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità individuate dal regolamento IVASS n. 3 che includono anche momenti</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>di evidenziare tale questione all'interno dell'emanando regolamento che, in alcuni passi del testo in consultazione, non appare abbastanza chiaro. In questo specifico contesto potrebbe risultare efficace esplicitare, anche da un punto di vista strettamente operativo, quali ci si aspetta che siano le attività in capo all'unità operativa del calcolo e le attività in capo alla Funzione Attuariale. Ad esempio potrebbe essere efficace un maggiore dettaglio sulla separazione dei ruoli fra funzioni, nell'attività (peraltro fondamentale) di determinazione delle ipotesi per le valutazioni prospettive, in particolare (se l'interpretazione è corretta): l'Impresa (ufficio statistico, controllo di gestione) produce le ipotesi derivandole da analisi puramente statistiche; la Funzione Attuariale ne valuta la qualità statistica in relazione al loro utilizzo, apporta delle correzioni nel senso della pertinenza e della significatività in relazione alla finalità di valutazione, eventualmente facendole integrare all'Impresa con dati di mercato laddove insufficienti o, in caso di gravi carenze preventivamente segnalate, integrandole mediante utilizzo del giudizio dell'esperto.</p> <p>In linea generale, comunque, si conferma la disponibilità dell'Ordine a collaborare con l'Autorità nella redazione dei regolamenti nonché degli auspicabili chiarimenti applicativi che forniscano indicazioni al mercato sull'impostazione del Sistema di Gestione dei Rischi, che, sempre considerando anche il principio di proporzionalità, tenga conto in maniera integrata, con specifico riferimento alle attività riconducibili alla tariffazione e alla riservazione, di quanto previsto dalla normativa comunitaria e riportato nel documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/017 on Guidelines on system of governance" nonché delle ulteriori previsioni del Codice delle Assicurazioni (si possono citare in tal senso gli articolo 30-novie, 35-bis, 35-ter) sul tema.</p>	di confronto con gli operatori del mercato.
6	Parametrica	5	1	Il comma in questione recepisce l'Orientamento n. 3 delle Linee Guida EIOPA concernenti i Limiti contrattuali rispetto al quale si ravvisa un probabile refuso. Al punto b) si propone di sostituire "...se tale pagamento da parte dell'assicurato..." con "...se tale pagamento da parte del contraente...".	Proposta accolta, Il testo è stato modificato.
7	Ordine degli attuari	5	2	Si suggerisce di inserire, nell'emanando Regolamento, le casistiche richiamate dal documento in consultazione indicate nelle Linee Guida EIOPA di riferimento.	Proposta accolta. Le casistiche sono state inserite nell'allegato 1 dell'emanando regolamento.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
8	ANIA	6	1, a)	<p>Osservazioni: Nell'explanatory text 2.7 relativo agli Orientamenti sui Limiti Contrattuali, si esplicita che non è necessario calcolare i cash flow polizza per polizza ma è sufficiente una valutazione complessiva. Nel regolamento non si fa riferimento a questa esenzione</p> <p>Proposte: Si suggerisce di integrare il regolamento con l'eccezione riportata dalle linee guida</p>	Si veda la risoluzione al commento n. 2 relativamente all' <i>explanatory text</i> .
9	Ordine degli attuari	6	1	<p>Con specifico riferimento alla casistica di cui all'articolo 18 comma 3 lettera c) degli Atti Delegati, suggeriamo (si vedano anche osservazioni generali), se fosse possibile già all'interno dell'emanando Regolamento o comunque in alternativa all'interno di documenti ulteriori (lettera al mercato, chiarimenti applicativi), di chiarire, anche con esemplificazioni specifiche relative alle casistiche presenti sul mercato italiano (si pensi per esempio alle coperture LTC di ramo IV vita) quali tipologie contrattuali possano rientrare tra quelle per le quali si possa identificare "la data futura in cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha il diritto unilaterale di modificare i premi o le prestazioni esigibili nell'ambito del contratto in modo tale che i premi riflettano interamente i rischi".</p> <p>Tale suggerimento, in linea generale, riguarda anche la richiesta di specificare come, nell'ambito dell'articolo 18 comma 3 degli Atti Delegati vada letto il richiamo all'effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto.</p>	Si vedano le risoluzioni al commento n. 2
10	Parametrica	6	1	Al punto a) chiediamo di valutare l'opportunità di meglio specificare che il diritto di modificare i premi o le prestazioni non può essere soggetto a vincoli, ma deve potere avvenire " <i>in ogni circostanza</i> ", in coerenza con l'Orientamento n. 4, punto 1.11, delle Linee Guida EIOPA circa i Limiti contrattuali.	Proposta non accolta. Il suggerimento non modifica il significato del testo.
11	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	8	1	<p>- <u>Identificazione di un effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto</u></p> <p>In relazione anche a quanto disposto dal paragrafo 5 dell'Articolo 18 degli Atti delegati, si chiedono delucidazioni in merito all'inclusione o meno nel calcolo delle BEL di eventuali premi ricorrenti futuri (aventi scadenza di pagamento successiva alla data di valutazione delle BEL) con riferimento sia a contratti che forniscono garanzie di rendimento minimo che a contratti in cui il rischio di investimento sia a carico degli assicurati.</p>	Si veda la risoluzione al commento 1, seconda parte.
12	Parametrica	8	1	Si suggerisce di precisare che il punto b) fa specifico riferimento al comma 5)	

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>dell'articolo 18 degli Atti delegati, ossia alle obbligazioni non legate a premi già pagati. In mancanza di tale riferimento si potrebbe interpretare che sulle obbligazioni legate a premi già pagati le garanzie finanziarie non possano avere effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto.</p> <p>Sempre al punto b) si suggerisce di sostituire "assicurato" con "beneficiario", dove per «beneficiario» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un diritto in virtù di un contratto di assicurazione (coerentemente alla def. contenuta nel considerando n. 16 della Direttiva Sovency II).</p> <p>Al punto c) si propone di sostituire "assicurato" con "beneficiario".</p>	<p>Proposta accolta. Il testo è stato modificato.</p> <p>Proposta accolta. Il testo è stato modificato.</p> <p>Proposta non accolta. Il testo proposta non è in linea con il testo delle linee guida EIOPA.</p>
13	Ordine degli Attuari	11	1, a)	<p>Sugeriamo di definire tale previsione, anche se espressa in ottica di principio, in modo più puntuale con riferimento alla stabilità, significatività e pertinenza dei dati in relazione al loro utilizzo. L'osservazione, che potrebbe sembrare priva di contenuto sostanziale, è tesa ad evitare che la ricerca esclusiva di una sufficiente profondità storica di una serie conduca all'adozione di dati poco significativi per scarsa pertinenza, diversità di contesto o eccessiva variabilità.</p> <p>In tale contesto inoltre potrebbero essere riprese le indicazioni specifiche riportate nell'Explanatory Test (relativo all'orientamento n. 1) in precedenza citato.</p>	<p>Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento 1, seconda parte.</p> <p>Si veda la risoluzione al commento n. 2. relativamente all'<i>explanatory text</i>.</p>
14	Ordine degli Attuari	12	1, b)	<p>Si segnala a Codesta Spettabile Autorità un refuso nella frase indicata. "...<i>stime più affidabili le riserve tecniche...</i>" andrebbe sostituito, leggendo la traduzione delle Linee Guida EIOPA relative, con "...<i>stime più affidabili riguardanti le riserve tecniche...</i>".</p>	<p>Proposta accolta. Il testo è stato modificato.</p>
15	Ordine degli Attuari	13	1, b)	<p>Vengono citate "...eventuali analisi eseguite nell'ambito di una revisione esterna, in cui viene esaminata la qualità dei dati nel contesto del calcolo delle riserve tecniche...". Al momento non ci sembra siano previste, dalla normativa, previsioni specifiche in merito a revisioni esterne in tale contesto: sarà emanata una specifica previsione normativa in tal senso?</p>	<p>L'osservazione non richiede modifiche al Regolamento.</p>
16	Parametrica	15	1	<p>Muovendo dalla Linee Guida EIOPA, Orientamento n. 8, punto 1.29 riguardante le riserve tecniche, si constata che in tale contesto non si fa alcun riferimento alla valutazione della <u>sufficienza</u> delle riserve, per cui,</p>	<p>Proposta non accolta. Secondo la disciplina contenuta nel richiamato art. 272 degli Atti delegati, al comma 1 lett. a) è</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				coerentemente, si propone di omettere il riferimento alla valutazione della "sufficienza", e di fare riferimento al solo processo di valutazione in generale. Diversamente ciò implicherebbe una responsabilità della Funzione attuariale in ordine alla valutazione della sufficienza delle riserve, responsabilità che, a nostro avviso, non pare essere attribuita né dalle Linee Guida e nemmeno dalla normativa primaria.	stabilito che la funzione attuariale nel coordinare il calcolo delle riserve tecniche ha il compito, tra gli altri, di applicare metodologie e procedure per valutare la sufficienza delle riserve tecniche e garantire che esse siano calcolate conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 75 a 86 della direttiva 2009/138/CE.
17	Ordine degli Attuari	20		Al fine di meglio chiarire il concetto dell'expert judgment e di come si applica in questo contesto, suggeriamo a Codesta Spettabile Autorità di inserire, nell'ambito di tale articolo, le indicazioni presenti nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 13.	Si veda la risoluzione al commento n. 2. relativamente all' <i>explanatory text</i> .
18	Parametrica	22		<p>Il comma in questione recepisce l'Orientamento n. 15, punto 1.41, rispetto al quale si ravvisa un probabile refuso. Si propone di sostituire "<i>Nei casi in cui le passività dipendano direttamente dall'andamento dei mercati finanziari e il calcolo delle riserve tecniche richieda l'utilizzo di dati esterni...</i>" con "<i>Nei casi in cui le passività dipendano direttamente dall'andamento dei mercati finanziari o il calcolo delle riserve tecniche richieda l'utilizzo di dati esterni...</i>"</p> <p>Nell'articolo del Regolamento non è stata ripresa la prima parte dell'Orientamento n.15, punto 1.42, laddove ci sembra che si specifichi che i dati esterni, quando appropriati, debbono essere usati come <i>benchmark a prescindere</i> dalle dipendenze delle <i>liabilities</i> e dalla qualità dei dati interni. A nostro giudizio tale Orientamento dovrebbe essere introdotto nel documento in consultazione.</p>	<p>Proposta accolta. Il testo è stato modificato.</p> <p>Proposta accolta. Il testo è stato modificato.</p>
19	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	22	1	<p>- <u>Utilizzo dei dati esterni</u> –</p> <p>Si chiedono delucidazioni in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al sussistere o meno della condizione di diretta dipendenza delle passività dall'andamento dei mercati finanziari: sono da ricomprendere in tale casistica solo le passività relative ai contratti <i>linked</i> o anche quelle afferenti ai contratti rivalutabili? - alla natura di "<i>dato esterno</i>": rientrano o meno in tale accezione le 	Si veda la risoluzione al commento 1,seconda parte.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				ipotesi finanziarie e le curve di rendimento desunte dal mercato e che per loro stessa natura non sono individuabili a livello interno?	
20	Ordine degli attuari	26	3-4	<p>Il comma 3 prevede che <i>“l’impresa definisce gruppi di rischi omogenei in modo che siano ragionevolmente stabili nel tempo”</i></p> <p>Il comma 4 prevede altresì che <i>“Ai fini della definizione dei gruppi omogenei di rischi, l’impresa tiene conto [...]”</i></p> <p>Si evidenzia che i commi di cui sopra sembrano tra loro essere in contraddizione in quanto alcuni degli elementi elencati nel comma 4 (es. politica di sottoscrizione) sono rivisti almeno annualmente</p>	Non si rileva la contraddizione segnalata.
21	Ordine degli attuari	27		<p>Al fine di meglio chiarire la previsione e poterla leggere anche congiuntamente con quanto previsto dall’articolo 35 degli Atti Delegati, suggeriamo a Codesta Spettabile Autorità di inserire, nell’ambito di tale articolo, le indicazioni presenti nell’Explanatory Test del documento recante “Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions” relativo all’orientamento n. 20.</p> <p>Suggeriamo inoltre di inserire o nell’emanando regolamento o comunque in documenti successivi auspicabili di chiarimenti applicativi ulteriori indicazioni in merito alla validazione dei criteri di raggruppamento delle polizze, in particolare dei criteri con cui valutare la bontà dell’accostamento di un calcolo tramite raggruppamento e quello basato sulle singole polizze.</p>	Si veda la risoluzione al commento n. 2 relativamente all’ <i>explanatory text</i> . In particolare, è stata adottata la soluzione di cui al punto b).
22	ANIA	27		<p>Osservazioni: La lettura dell’articolo può comportare dubbi nella relativa corretta interpretazione.</p> <p>Proposte: Si suggerisce di modificare l’articolo secondo quanto riportato di seguito: “Per calcolare le riserve tecniche e le proiezioni dei flussi di cassa, l’impresa applica le ipotesi, ricavate a livello di gruppi di rischi omogenei, ai singoli contratti o a gruppi di contratti. I gruppi di contratti possono essere più dettagliati dei gruppi di rischi omogenei”.</p>	Proposta accolta. Il testo è stato modificato.
23	ANIA	28	2	<p>Osservazioni: Dalla lettura comparata del Regolamento e dell’Orientamento EIOPA 1.54. L’orientamento sembra fornire dettagli maggiori circa le regole di segmentazione di contratti che coprono più rischi.</p> <p>Per una maggiore chiarezza si riporta di seguito il riferimento dell’orientamento non presente nel Regolamento “In questo caso, le obbligazioni contrattuali dovrebbero essere segmentate in base al fattore di rischio principale”</p> <p>Proposte:</p>	Proposta accolta. Il testo è stato modificato.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Si suggerisce di integrare l'articolo del Regolamento con il riferimento presente nell'orientamento EIOPA 1.54.	
24	Ordine degli Attuari	29		Si chiedono chiarimenti su come leggere tale previsione anche rispetto a quella riportata nell'articolo 26 del testo in consultazione; l'attività sembra infatti essere già compresa nella definizione dei gruppi di rischio omogenei di cui all'articolo 26. E' un'attività di verifica della scelta fatta con l'attività di cui all'articolo 26? Anche con riferimento a questa previsione, potrebbe essere opportuno integrare gli articoli con quanto presente nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativi agli orientamenti n. 19 e n. 22.	Si, trattasi di attività di verifica. Si veda la risoluzione al commento n. 2 relativamente all' <i>explanatory text</i> .
25	Parametrica	31	3	Si osserva che la valutazione non dovrebbe riguardare il livello di correlazione tra le variabili, bensì quello tra le variabili e i rischi biometrici. Rispetto all'Orientamento n. 25 delle Linee Guida EIOPA, si ravvisa un probabile refuso e si propone di riformulare il comma disponendo che la valutazione del livello di correlazione è basata su dati storici e sul giudizio esperto.	Proposta accolta. Il testo è stato modificato.
26	Parametrica	32	1	A nostro giudizio potrebbe non essere pienamente colta, ad una prima lettura, la portata di quanto disposto al punto c). Si suggerisce di porre maggiore enfasi sulle modalità con cui le spese citate debbono essere prese in considerazione, ossia sulla base delle disposizioni contrattuali. Potrebbe essere utile il richiamo, che EIOPA fa nell'Orientamento n. 28, agli accordi di remunerazioni delle reti di vendita e ai contratti di riassicurazione.	Proposta accolta. Il testo è stato modificato.
27	Ordine degli Attuari	34		Si chiede di chiarire se nella definizione delle ipotesi si è vincolati alla ripartizione dei portafogli in gruppi di rischio omogenei. Anche con riferimento a questa previsione, riterremmo opportuno integrare l'articolo con quanto presente nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 29 che riporta, tra l'altro, tutte le tipologie di spese da considerare in tale ambito.	Si veda la risoluzione del commento n. 1, seconda parte. Si veda la risoluzione al commento n. 2 relativamente all' <i>explanatory text</i> . In particolare, è stata adottata la soluzione di cui al punto b).
28	ANIA	Orientamento EIOPA 1.56		Osservazioni: L'orientamento EIOPA 1.56 non sembra essere stato ripreso nel Regolamento nonostante riporti indicazioni circa la segmentazione da apportare rispetto alla riserva premi e la riserva sinistri. Proposte:	Proposta non accolta. L'orientamento 23 emanato dall'EIOPA è recepito dall'art. 26, comma 6 dell'emanando Regolamento.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Si suggerisce di integrare nel Regolamento il riferimento presente nell'orientamento EIOPA 1.56.	
29	Ordine degli Attuari	35	2	Si chiede di chiarire quale approccio deve essere adottato nel caso in cui non si riescano ad individuare in maniera distinta tutti i fattori di spesa descritti all'articolo 31 degli Atti Delegati che costituiscono le spese generali. In particolare si chiede se il metodo riportato nell'allegato 1 degli "Orientamenti sulle valutazioni delle riserve tecniche" di Eioipa sia applicabile alle sole spese generali non distinte per fattori di spesa.	Si veda la risoluzione del commento n. 1, seconda parte.
30	ANIA	35	2	Osservazioni: L'attuale formulazione dell'articolo potrebbe comportare dei dubbi interpretativi. Proposte: Al fine di evitare difformità di interpretazione del presente articolo si suggerisce di modificare il comma 2 nella seguente forma: <i>"Fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità e dei criteri di assegnazione di cui al comma 1, l'impresa può assegnare le spese generali secondo le modalità di cui all'Allegato tecnico I (Semplificazione per l'attribuzione delle spese generali) delle linee guida EIOPA sulla valutazione delle riserve tecniche, quando sono soddisfatte le seguenti condizioni: ..."</i>	Proposta accolta. Il testo è stato modificato.
31	Parametrica	35	1	Si propone di sostituire la locuzione <i>"in via continuativa"</i> con <i>"in modo costante nel tempo"</i> . A nostro giudizio sarebbe così più chiaro che non vi possono essere cambiamenti ingiustificati nel corso del tempo.	Proposta accolta. Il testo è stato modificato.
32	Parametrica	36	1	Si propone di sostituire la locuzione <i>"in via continuativa"</i> con <i>"in modo costante nel tempo"</i> . A nostro giudizio sarebbe così più chiaro che non vi possono essere cambiamenti ingiustificati nel corso del tempo.	Si veda la risoluzione al precedente commento
33	Parametrica	38	2	Il termine <i>"caricamenti"</i> (<i>"loadings"</i>) riferito alle spese potrebbe ingenerare confusione avendo assunto, nella terminologia in uso in campo assicurativo, significati diversi rispetto a quelli cui si riferisce l'articolo del Regolamento. Si propone di sostituirlo con <i>"incidenza"</i> delle spese.	Proposta non accolta. La terminologia appare coerente con il significato voluto dalle linee guida emanate dall'EIOPA.
34	ANIA	39	1	Osservazioni: L'attuale formulazione dell'articolo potrebbe comportare dei dubbi interpretativi. Proposte: Al fine di evitare difformità di interpretazione del presente articolo si	Proposta parzialmente accolta. Il testo è stato riformulato.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				suggerisce di modificare il comma 1 nella seguente forma: <i>“L’impresa considera esplicitamente i costi delle opzioni implicite fornite ai contraenti”</i>	
35	Parametrica	39	1	Si osserva che le opzioni implicite potrebbero prevedere oneri a carico non solo dei contraenti ma anche di eventuali beneficiari. Pertanto si suggerisce di aggiungere anche il beneficiario tra i soggetti qui indicati.	Si veda la risoluzione al precedente commento
36	ANIA	40	2	Osservazioni: Da una lettura del comma non risulta essere chiaro cosa si intenda per data di ultimo calcolo delle riserve tecniche. Al fine di meglio agevolare l’interpretazione dell’articolo si suggerisce porre il riferimento in via generale alle migliori informazioni disponibili alla data per la Compagnia. Proposte: Si propone di eliminare la parte finale del comma 2 secondo quanto di seguito riportato: <i>“[...] l’impresa aggiorna regolarmente le ipotesi di cui al comma 1 sulla base delle informazioni disponibili.”</i>	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 33
37	Parametrica	40		Si ritiene, stante che le opzioni possono anche essere esplicite e che l’Orientamento EIOPA n.36, punto 1.74 non fa distinzione in merito, che il titolo dell’articolo debba fare riferimento alle opzioni in generale, non limitandosi a quelle implicite.	Proposta accolta. Il titolo dell’articolo è stato modificato
38	Parametrica	40	1	Si suggerisce di sostituire <i>“comportamento dell’assicurato”</i> con <i>“comportamento del contraente”</i> (Vd art. 26 degli Atti delegati e Orientamento EIOPA n. 36, punto 1.74). Ulteriormente mancherebbe il riferimento all’uso di ipotesi circa il comportamento del <i>management</i> , ossia le future misure di gestione. A nostro giudizio, questo elemento non pare potersi assimilare alle <i>“caratteristiche specifiche del business dell’impresa”</i> .	Proposta accolta. Il testo è stato modificato Proposta accolta. Il testo è stato modificato
39	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	40	2	<i>“Al fine di garantire che le ipotesi utilizzate nella valutazione delle riserve tecniche siano sempre realistiche, anche in relazione all’impatto di condizioni e tendenze di mercato avverse, l’impresa aggiorna regolarmente le ipotesi di cui al comma 1 sulla base di tutte le informazioni disponibili successivamente all’ultimo calcolo delle riserve tecniche”</i> Si chiede se l’applicazione di tale comma sia da riferirsi esclusivamente al caso di valutazioni infrannuali delle riserve tecniche effettuate con approccio semplificato (di cui al capo II del documento in consultazione); in caso	Si veda la risoluzione al commento n. 1, seconda parte.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				contrario si chiedono delucidazioni su come interpretare il riferimento "all'ultimo calcolo disponibile delle riserve", nel momento in cui si dovesse procedere a un nuovo calcolo a seguito dell'aggiornamento delle ipotesi.	
40	Ordine degli Attuari	41		<p>Si segnala che con l'attuale formulazione, i due commi potrebbero entrare in contrapposizione là dove il comportamento empirico verifica che non si evidenzia un comportamento economico razionale degli assicurati o viceversa.</p> <p>Anche con riferimento a questa previsione, riterremmo opportuno integrare l'articolo con quanto presente nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 37.</p>	<p>La potenziale contrapposizione non si condivide. L'osservazione non richiede modifiche al Regolamento.</p> <p>Si veda la risoluzione del commento n. 2 relativamente all'<i>explanatory text</i>.</p>
41	ANIA	42		<p>Osservazioni: Dalla lettura del comma può non risultare chiaro il riferimento al lavoro indiretto.</p> <p>Proposte: Si suggerisce di sostituire il testo: "considera le future misure di gestione dell'impresa cedente allo stesso modo del comportamento del contraente e stima le relative riserve tecniche sulla base di ipotesi ragionevoli per il comportamento del cedente" con il seguente testo "considera, per un affare assunto nel lavoro indiretto, le future misure di gestione dell'impresa cedente allo stesso modo del comportamento di un contraente per un affare assunto nel lavoro diretto e stima le relative riserve tecniche sulla base di ipotesi ragionevoli per il comportamento dell'impresa cedente"</p>	Proposta parzialmente accolta. L'articolo è stato modificato.
42	Parametrica	42		Si suggerisce di sostituire "comportamento dell'assicurato" con "comportamento del contraente". (Vd art. 26 degli Atti delegati e Orientamento EIOPA n. 37).	Proposta accolta. Il testo è stato modificato.
43	Parametrica	44		Ci permettiamo di suggerire la sostituzione di "la funzione attuariale è in grado.." con "la funzione attuariale sia in grado.."	Proposta accolta. Il testo è stato modificato
44	Skopia	45		"Al fine di determinare se il metodo di calcolo delle riserve tecniche è	Proposta non accolta.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				proporzionato, l'impresa, nel valutare la natura e la complessità dei rischi sottostanti il portafoglio contratti, ai sensi dell'art 56 degli Atti delegati, tiene conto dei fattori indicati alla Linea Guida EIOPA sulla valutazione delle riserve tecniche (Orientamento n. 45 - punto 1.84 delle linee guida EIOPA sulla valutazione delle riserve tecniche) <i>che comprendono le caratteristiche quantitative (forecast) e qualitative (foresigh, anticipazione) dei rischi.</i> " N.B.: Le caratteristiche qualitative sono di fatto esplicitamente citate al punto 1.84 dell'orientamento n. 45 delle linee guida EIOPA.	Si veda la risoluzione al commento n. 33
45	Skopia	46	1	"L'impresa individua i fattori che indicano la presenza di rischi complessi, tenendo conto dei fattori indicati alla Linea Guida EIOPA sulla valutazione delle riserve tecniche (Orientamento n. 46 - punto 1.85 delle linee guida EIOPA sulla valutazione delle riserve tecniche) <i>che comprendono le caratteristiche quantitative (forecast) e qualitative (foresigh, anticipazione) dei rischi complessi.</i> "	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 33
46	Skopia	47	2	L'impresa individua e utilizza un sistema di misurazione della portata dei rischi idonea a consentire la valutazione obiettiva e affidabile del rischio <i>che comprende anche le sue caratteristiche qualitative.</i>	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 33
47	Parametrica	48	3	Riteniamo che il comma in oggetto possa ingenerare probabili fraintendimenti. Sembrerebbe, ad una prima lettura, che l'impresa debba considerare gli effetti sui fondi propri, sul bilancio di solvibilità e sul requisito patrimoniale ai fini delle analisi e della valutazione delle riserve. A nostro giudizio andrebbe meglio chiarito che si è nell'ambito della valutazione della significatività e che a questo scopo l'impresa deve considerare non solo le analisi e le valutazioni delle riserve tecniche ma anche gli effetti sui fondi propri, sul bilancio di solvibilità e sul requisito patrimoniale.	Proposta accolta. Il testo è stato modificato
48	ANIA	48	3	Osservazioni: L'attuale formulazione dell'articolato potrebbe comportare dei dubbi interpretativi. Proposte: Si suggerisce di sostituire il testo " <i>l'impresa, ai fini delle analisi e della valutazione delle riserve tecniche tiene anche conto degli effetti sui fondi propri, sul bilancio di solvibilità e sul requisito patrimoniale di solvibilità</i> " con il testo: <i>"l'impresa, ai fini delle analisi di quale livello di dettaglio sia da ritenere adeguato, non fa un'analisi a se stante sulle riserve tecniche, ma tiene anche</i>	Proposta accolta. Si veda la risoluzione del commento n. 47.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>conto di qualunque effetto sui fondi propri, sul bilancio di solvibilità e sul requisito patrimoniale di solvibilità”</i>	
49	ANIA	52	1	<p>Osservazioni: Il Regolamento fa riferimento a “prassi di mercato generalmente accettate” senza meglio specificarne la tipologia. L’indicazione generica di prassi di mercato potrebbe comportare una soggettività di difficile valutazione.</p> <p>Proposte: Si suggerisce di meglio indicare cosa si intenda per “prassi di mercato generalmente accettate”</p>	Proposta non accolta. Trattasi di concetto generale ampiamente ripreso nell’ordinamento nazionale e comunitario.
50	Parametrica	53	2	Al punto b) riteniamo utile specificare che l’analisi dell’importo al quale l’opzione o la garanzia dovrebbe essere <i>in-the-money</i> o <i>out-of-the-money</i> è condotta al momento della valutazione.	Proposta accolta. Il testo è stato modificato
51	Parametrica	56	1	Muovendo dall’Orientamento EIOPA n. 57, a nostro giudizio, mancherebbe il riferimento alla <i>market consistency</i> . Sarebbe opportuno specificare che i dati devono riflettere le attuali condizioni di mercato.	Proposta accolta. Il testo è stato modificato
52	Parametrica	57	3	Con riferimento al punto a) le Linee Guida (Orientamento EIOPA n. 58) introducono una ulteriore specificazione, prevedendo l’obbligo a condurre almeno una <i>Montecarlo error analysis</i> . Si propone, pertanto, di introdurre questa indicazione.	Proposta accolta. Il testo è stato modificato
53	Parametrica	58		Riteniamo più corretta la definizione adottata nelle Linee Guida laddove si fa riferimento ai “ <i>generatori di numeri (pseudo)casual</i> ”, essendo gli scenari economici generati da algoritmi deterministici.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 33.
54	ANIA	62		<p>Osservazioni: Si chiede conferma che in presenza di ring-fenced funds classificati come materiali, sia ammissibile effettuare un calcolo aggregato del risk margin a livello complessivo di Impresa. Si chiede conferma inoltre che, nell’ipotesi di ammissibilità di un calcolo complessivo a del risk margin in casi di ring-fenced funds, la relativa attribuzione alle singole aree di attività, possa essere effettuata con metodi semplificati.</p> <p>Proposte:</p>	Si veda la risoluzione al commento n. 1, seconda parte.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				n/a	
55	Ordine degli Attuari	62		Anche con riferimento a questa previsione, riterremmo opportuno integrare l'articolo con quanto presente nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 63. Si richiede inoltre di esplicitare nel testo dell'articolo se in presenza di ring-fenced funds classificati come materiali, è ammissibile un calcolo aggregato di risk margin a livello di Compagnia ed una conseguente attribuzione approssimata a ciascun fondo	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione del commento n. 2 relativamente all' <i>explanatory text</i> .
56	Parametrica	63	1	Ci permettiamo di segnalare un refuso, e di suggerire la sostituzione di "forniscono" con "forniscano".	Proposta accolta. È stato eliminato il refuso.
57	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	63	1	- <u>Calcolo delle riserve tecniche come elemento unico</u> – Si chiedono delucidazioni circa la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa per procedere a un calcolo delle riserve come elemento unico per alcune tipologie di prodotte tipiche del mercato italiano quali <i>index</i> e <i>unit linked</i> con rischio di investimento a carico dell'assicurato, laddove i contraenti possano comunque esercitare l'opzione contrattuale di riscatto anticipato.	Si veda la risoluzione al commento n. 1, seconda parte.
58	Ordine degli Attuari	63 e 64		Si chiedono delucidazioni circa la sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa per procedere ad un calcolo delle riserve come elemento unico per alcune tipologie di prodotte tipiche del mercato italiano quali <i>index</i> e <i>unit linked</i> con rischio di investimento a carico dell'assicurato, laddove i contraenti possano comunque esercitare l'opzione contrattuale di riscatto anticipato. Anche in questo caso si consiglia inoltre di inserire nel testo regolamentare quanto analiticamente previsto nell'Explanatory Test del documento recante "Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on valuation of technical provisions" relativo all'orientamento n. 65.	Si veda la risoluzione al commento n. 1, seconda parte. Si veda la risoluzione del commento n. 2 relativamente all' <i>explanatory text</i> .
59	Parametrica	67		Si osserva che nell'articolo del Regolamento non è stata ripresa la seconda parte dell'Orientamento n. 68, punto 1.123 laddove si prevede che i premi esigibili siano considerati come crediti nello stato patrimoniale. Si chiede di allineare il testo alle Linee Guida.	Proposta accolta. Il testo è stato modificato

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
60	ANIA	67		<p>Osservazioni: L'articolo non recepisce l'orientamento 1.123 della Guideline 68. Tuttavia esso appare rilevante in quanto afferma che i premi arretrati devono essere riportati, fino al relativo incasso, nel bilancio di solvibilità II negli attivi come <i>receivables</i> a copertura delle riserve tecniche. Tale interpretazione è inoltre coerente con il principio in base al quale vige la competenza del premio e le riserve tecniche tengono in conto delle obbligazioni contrattuali sorte in virtù dei premi emessi entro la data di valutazione ancorché non ancora incassati.</p> <p>Proposte: Si suggerisce di recepire l'orientamento 1.123 come comma 2 dell'articolo 67.</p>	Proposta accolta. Si veda la risoluzione del commento n. 59.
61	Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.	67	1	<p>- <u>Flussi di cassa relativi a premi futuri e crediti verso assicurati per premi</u> –</p> <p><i>“Nel calcolo della migliore stima, le imprese individuano i flussi di cassa per premi futuri in coerenza con i limiti di un contratto alla data di valutazione e includono nel calcolo delle passività i flussi di cassa per premi futuri in scadenza dopo la data di valutazione”</i></p> <p>Si chiede di chiarire come debba essere inteso il riferimento all'inclusione nel calcolo delle passività dei <i>“flussi di cassa per premi futuri in scadenza dopo la data di valutazione”</i>. E' da riferirsi ai premi futuri di polizze a premio annuo, per cui sussiste un obbligo da parte degli assicurati di pagare tutti i premi contrattualmente pattuiti, salvo gli effetti determinati sul contratto dal mancato pagamento degli stessi (risoluzione del contratto ovvero riduzione delle prestazioni assicurate)?</p>	Si veda la risoluzione al commento n. 1, seconda parte.
62	Parametrica	68	1	<p>In relazione alla riserva sinistri, EIOPA nelle Linee Guida fornisce indicazioni sui <i>“Methods”</i> che l'impresa adotta nel calcolo delle stesse e nell' <i>Explanatory Text</i> individua e definisce le diverse componenti che debbono essere considerate nel calcolo stesso a livello <i>reported</i> (il nostro inventario) e a livello <i>ultimate</i>.</p> <p>La formulazione attuale del Regolamento considera invece il calcolo delle riserve. Riteniamo che la formulazione attuale sia da implementare, indicando chiaramente se l'articolo fa riferimento alla riserva di inventario, la riserva su</p>	Proposta non accolta. L'art. 68, commi 1 e 2, disciplina il calcolo della riserva per sinistri avvenuti e denunciati ed i metodi

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				sinistri aperti RBNS definita da EIOPA (considerata nell'Orientamento n. 69), o se invece fa riferimento alla riserva a costo ultimo, RBNS + pure IBNER (la differenza tra l'importo appostato a riserva ed il valore che si stima verrà effettivamente pagato a chiusura) di EIOPA (considerata nell'Orientamento 70).	utilizzabili. Esso recepisce l'orientamento n. 69 dell'EIOPA
63	Parametrica	68	3	Si constata che questa previsione non è contemplata negli Orientamenti. Si chiede a Codesto Spettabile Istituto di valutare l'opportunità di inserire questa specifica previsione a livello regolamentare ovvero di ometterla, scelta che ci permettiamo di proporre, lasciando alla Funzione attuariale la responsabilità di valutare l'adeguatezza delle metodologie adottate dall'impresa. Nel caso si decidesse per il mantenimento suggeriamo di sostituire il riferimento alle aree di attività con quello ai gruppi di rischi omogenei.	Proposta non accolta. Il testo del comma 3 dell' art. 68 è stato comunque riformulato per una migliore adesione al paragrafo 2.121 dell' <i>explanatory text</i> .
64	ANIA	74		Osservazioni: Il testo dell'articolo può prestarsi a interpretazioni non coerenti circa la corretta valutazione dei premi. Proposte: Si suggerisce di sostituire il testo "[...] <i>l'impresa ripartisce le obbligazioni assunte tra quelle imputabili ai premi già versati e quelle imputabili ai premi relativi all'attività in atto esigibili in futuro</i> " con il testo: "[...] <i>l'impresa ripartisce le obbligazioni assunte tra quelle imputabili ai premi già versati e quelle imputabili ai premi esigibili in futuro, relativi ai contratti esistenti.</i> "	Proposta accolta. Il testo è stato modificato
65	ANIA	75	1	Osservazioni: Dalla lettura dell'articolo non appare del tutto chiara la metodologia da adottare per la stima degli EPIFP Proposte: Si richiede di chiarire, anche mediante esemplificazioni, la metodologia da adottare per la determinazione degli EPIFP.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 1, seconda parte.
66	Parametrica	75	1	Ci permettiamo di suggerire al punto b) la seguente modifica, ai fini di una maggior chiarezza: " <i>le polizze dovrebbero essere trattate come se fossero in essere anziché essere considerate cessate</i> ".	Proposta accolta. Il testo è stato modificato
67	Ordine degli Attuari	75	1 e 2	Si chiede cortesemente di esplicitare in maniera maggiormente chiara, anche tramite esemplificazioni, le caratteristiche del calcolo degli EPIFP in particolare	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				con riferimento chiaro a quale sia il trattamento delle prestazioni e della riserva nel caso di simulazione di sospensione di pagamento premi. Atteso che non si applicano penalizzazioni riconducibili alla casistica del riscatto, appare necessario specificare che le prestazioni devono comunque essere ridotte alla data di supposta cessazione (sospensione pagamento premi) nel caso di contratti di risparmio (il rischio interpretativo è che la prestazione debba essere quella promessa scadenza come se il piano dei premi fosse concluso)	n. 1, seconda parte.
68	Parametrica	77		A nostro parere, nel titolo dell'articolo occorre fare riferimento alla riserva premi.	Proposta accolta. È stato modificato il titolo dell'articolo.
69	Parametrica	77	1	Non sembra essere chiaro che i fattori debbono essere due: uno da applicare all'afflusso di cassa l'altro al deflusso. Si chiede di precisare.	Proposta accolta. Il testo è stato modificato
70	Parametrica	78		A nostro parere, nella rubrica dell'articolo occorre fare riferimento alla riserva sinistri.	Proposta accolta. È stato modificato il titolo dell'articolo.
71	ANIA	80	1	Osservazioni: n/a Proposte: Si suggerisce di sostituire il testo “ <i>nel valutare se il periodo di proiezione e la tempistica dei flussi di cassa durante l'anno utilizzata nel calcolo delle riserve tecniche è proporzionale, l'impresa valuta:.....</i> ” con il seguente testo “ <i>nel valutare se il periodo di proiezione e la tempistica dei flussi di cassa durante l'anno utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche sono proporzionali alla natura, dimensione e complessità dei rischi sottostanti, l'impresa valuta:.....</i> ”	Proposta non accolta. Il suggerimento non modifica il significato del testo.
72	ANIA	82	2, a)	Osservazioni: n/a Proposte: Si suggerisce di sostituire il testo “ <i>individua lo scostamento complessivo tra le esperienze di sinistri attese e quelle effettivamente verificatesi</i> ” con il seguente testo	Proposta parzialmente accolta. Il testo è stato modificato

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<i>“individua lo scostamento complessivo fra i sinistri attesi e quelli verificati sulla base dell’esperienza”</i>	
73	Parametrica	82	1	Si osserva che il confronto tra i dati e le tendenze di mercato e i dati tratti dall’esperienza sono solamente una parte dell’attività generale di <i>backtesting</i> ; si suggerisce di introdurre l’attività in un ambito più generale.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n. 33
74	Ordine degli Attuari	83		In considerazione del fatto che: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> la norma potrebbe essere applicata a diverse fattispecie di prodotti (rivalutabili, index linked, unit linked con garanzia), <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> che una verifica in questo senso dovrebbe essere condotta a priori anche in fase di scelta delle metodologie adottabili per il calcolo delle riserve tecniche in relazione ai rischi sopportati e alle informazioni disponibili, si chiede di specificare meglio: 1) se tale valutazione debba essere condotta con cadenza ricorrente (e con quale ricorrenza) essendo stata inserita fra le previsioni del TITOLO IV (Convalida); 2) e se tale valutazione possa essere ristretta a specifiche categorie di prodotti; in entrambi i casi si segnala il potenziale significativo aggravio in termini di analisi ed operatività se si vuol condurre una valutazione di questo tipo a cui possa essere assegnata una qualche significatività, specie se si considera che la previsione sembrerebbe dover trovare applicazione anche nei casi in cui la metodologia di calcolo della riserva “as whole” è stata scartata in partenza.	Proposta non accolta. Si veda la risoluzione al commento n.1, seconda parte.